

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 20 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Leonardo Salvemini, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 1) **RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE IBRAHIMOVIC ZLATAN SEGUITO GARA FIORENTINA/MILAN DEL 10.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A - Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal A.C. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL CALC. VID BELEC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/FROSINONE DEL 9.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B – Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vid Belec. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DEL CALC. BONAZZOLI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 9.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B - Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Emiliano Bonazzoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZO GIUSEPPE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 9.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie B – Com. Uff. n. 89 del 12.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL CALC. SAMMARCO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/CESENA DELL'11.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A - Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Paolo Sammarco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 20 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete